



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI"

82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) Via G. Bocchini, 37

☎ Segreteria: 0824.49249 📠 Dirigente: 0824.49140 - C.F. 92057580620 - C.M. BNIC85700T

DR Campania – Ambito BN-4 – Art. 1, c.66, L.13 luglio 2015, n. 107

Decreto USR Campania – Prot. 3988 del 15/03/2016

e-mail : bnic85700t@istruzione.it - sito web : www.icsanggiorgiodelsannio.edu.it - P. E. C. :

bnic85700t@pec.istruzione.it

Circolare n. 81

S. Giorgio del Sannio, 24-11-2023

Ai Genitori/tutori legali di tutti gli alunni delle Scuole Primarie:
Ginestra, Capoluogo, Sant'Agnese,
di tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado

Al Personale docente delle Scuole Primarie e Secondaria di I grado

Al D. S. G. A.

Al Personale ATA

Al Comune di San Giorgio del Sannio

Dott.ssa Vicari Patrizia

Al sito web della scuola

Al Registro elettronico

Agli Atti

Oggetto: Legge n. 159/2023 e obbligo scolastico.

Il Dirigente Scolastico dell'I. C. R. L. *Montalcini* di San Giorgio del Sannio (BN) comunica alle SS. LL. in indirizzo che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/23 (Cosiddetto "*Decreto Caivano*"), di conversione del decreto legge 123/23 "*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*".

Il Testo del decreto convertito in legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'articolo n. 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie.

Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità:

- 1) È stato integralmente riscritto l'art. 114 del D.lgs n. 297/1994 (vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'art. 12 comma 01, "Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione" in cui si ridefinisce la disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della legge 159/2023: punto 4).

Il Dirigente Scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette (7) giorni dalla comunicazione al responsabile (genitore/tutore) dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico avvisa entro 7 (sette) giorni il Sindaco del Comune di residenza del minore obbligato all'istruzione, affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile (genitore/tutore ecc.) medesimo, invitandolo ad ottemperare alla legge.

In ogni caso costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto (1/4) del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

- 2) Resta immutata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni della scuola per motivi di appartenenza religiosa.
- 3) E' stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due (2) anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite *ex lege*) e la reclusione fino a uno (1) anno quando le assenze ingiustificate del minore, durante l'anno scolastico, siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni , anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno (1/4) del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).
- 4) Nel decreto legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'art. 2, il comma 3-bis secondo il quale *“non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo”*.

In conclusione vi è l'obbligo per i genitori/tutori, ecc, di giustificare adeguatamente ogni singola assenza del minore, qualora i giorni di assenza siano dovuti a malattia, sarebbe opportuno presentare certificato medico di riammissione a scuola.

Si invitano tutti i genitori/tutori ecc, a garantire obbligatoriamente, in applicazione della L. 159/2023, una vigilanza sempre più attenta e responsabile sui minori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof.ssa Anna POLITO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co. 2, DL.vo39/1993)